

Repertorio n.

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: APPALTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D' ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. GARIBALDI" - CUP E38E18000320002 - CIG 899977621A

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- Comune di Ancona con sede in Largo XXIV Maggio n°1, codice fiscale e partita IVA e 00351040423, rappresentato da Capannelli ing. Stefano nato a Cascina (PI) il 21 giugno 1967, domiciliato per l'Ufficio in Ancona presso la Sede Comunale, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport conferitagli con decreti sindacali del 3 marzo 2020 n. 32 e del 11 agosto 2020 n. 56 in virtù del combinato disposto dell'art. 107, comma 3 lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, dell'art. 28 del vigente Statuto comunale e dell'articolo 11 del vigente Regolamento comunale dei contratti.

In seguito denominato "Comune"

E

ALL INGEGNERIA – STUDIO TECNICO ASSOCIATO (in breve ALL INGEGNERIA") con sede in Ancona (AN) Via Primo Maggio 56/a, codice fiscale e partita I.V.A. 01065520429 rappresentata dall'ing. Francesco Cappanera nato a Ancona (AN) il 31 Ottobre 1976 e residente in Ancona

(AN) Strada del Barcaglione n.5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al numero n° A2365 dal 13/03/2003 in qualità di rappresentante legale della società ALL INGEGNERIA - STUDIO TECNICO ASSOCIATO giusti i poteri conferitigli dallo statuto sociale.

In seguito denominata “ Studio Associato”;

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 1228 del 15/06/2021, è stata approvata la documentazione offerta economica prodotta dallo Studio Associato e il Comune ha disposto di affidare allo Studio Associato medesimo la sola FASE 1 - Aggiornamento della progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia “G. Garibaldi”, rimandando ad ulteriore atto l'affidamento della FASE 2 - Direzione Lavori, Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione e redazione della certificazione energetica;

- che ai fini dell'aggiudicazione lo Studio Associato ha offerto un ribasso pari al 21,50 % (ventuno virgola cinquanta per cento) sul prezzo posto a base di gara pari a euro 70.588,18 (settantamilacinquecentottantotto/18) e così suddiviso:

FASE 1 – Aggiornamento della progettazione esecutiva - euro 4.173,30;

FASE 2 – Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione della certificazione energetica - euro 66.414,88;

per un conseguente importo netto pari a euro 55.411,72 (cinquantacinquemilaquattrocentoundici/72) oltre oneri previdenziali (4,00%) e IVA (22%) e così suddiviso:

FASE 1 – Aggiornamento della progettazione esecutiva - euro 3.276,04;

	FASE 2 – Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di	
	esecuzione e redazione della certificazione energetica - euro 52.135,68;	
	- che con determinazione dirigenziale n. _____ del __ / __ / ____,	
	esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni in essa contenute e qui	
	integralmente richiamate e fatte proprie, è stato approvato lo “schema di	
	contratto”, ed è stato rideterminato il compenso della FASE 2 - fase	
	esecutiva di Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase	
	di esecuzione, pari ad euro 71.266,36, in seguito alla variazione del valore	
	dell'opera del progetto esecutivo aggiornato e all'esclusione dal servizio	
	della redazione dell'attestato di prestazione energetica per incompatibilità	
	dei soggetti stessi, ai sensi della normativa vigente in materia;	
	- che con la medesima determinazione dirigenziale il Comune ha disposto di	
	affidare allo Studio Associato anche la FASE 2 avente ad oggetto i	
	SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO	
	DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI	
	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA	
	DELL'INFANZIA “G. GARIBALDI”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera	
	a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	- che in virtù del ribasso precedentemente offerto pari al 21,50 % (ventuno	
	virgola cinquanta per cento), l'importo netto dell'affidamento della FASE 2 -	
	fase esecutiva di Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in	
	fase di esecuzione, è stato rideterminato in euro 55.944,09	
	(cinquantacinquemilanoventiquarantaquattro/09) oltre Cassa previdenziale	
	al 4% ed IVA al 22%;	
	- che in attuazione di quanto stabilito nella determinazione del dirigente	

della Direzione Gare e Appalti n. 1573 del 28 luglio 2021, il presente

contratto viene stipulato per scrittura privata;

- che la spesa complessiva di euro 70.981,86 (settantamilanovecentottantuno virgola ottantasei) comprensiva di oneri previdenziali (4,00%) e di I.V.A.

(22%) è finanziata sui seguenti capitoli di spesa:

- per l'importo di € 46.381,43 al capitolo 04012.02.60050104994, finanziato con fondi concessi dal Miur;

- per l'importo di € 24.600,43 al capitolo 04012.02.60050106905, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;

- che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'art.83 comma 3 lettera e) del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e successive modificazioni;

- che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Francesco Paolucci, funzionario della U.O. Edilizia Scolastica della Direzione lavori pubblici e Sport;

- che in data 8 ottobre 2019 tra il Comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL è stato sottoscritto protocollo di intesa in materia di appalti, forniture di beni e servizi;

- che è stato verificato, con esito positivo, il possesso in capo allo Studio Associato dei requisiti per la partecipazione alla gara come specificato nella Determinazione dirigenziale n. _____ del ___/___/_____ tra i quali altresì l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa previdenziale di appartenenza, la verifica dell'iscrizione negli Albi professionali, la dichiarazione di incompatibilità e che le dichiarazioni sostitutive rese dallo Studio Associato incaricato potranno essere sottoposte

a verifica, anche a campione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. L'accertamento del mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione del contratto di affidamento dell'incarico ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

- che è stato verificato per la stipula del contratto, con esito positivo il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come da documentazione conservata presso la Direzione gare Appalti.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1) Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto.

2) L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. GARIBALDI";

3) Le modalità di svolgimento delle prestazioni di Direzione Lavori devono conformarsi a quanto disposto dall'art. 101 del D.lgs 50/2016 ed ss.mm.ii. e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, *Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore*

dell'esecuzione”;

4) Le modalità di svolgimento delle prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione devono conformarsi a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 ed ss.mm.ii., *Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, con particolare riferimento al Titolo IV relativo ai cantieri temporanei e mobili;

4) Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, devono conformarsi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito semplicemente «ANAC»), per quanto non derogate dal Comune nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

5) Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:

il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: 899977621A;

Art. 2. Individuazione delle prestazioni

1) Le prestazioni da svolgersi sono quelle previste dall'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal D.M. 49/2018 e dal D.Lgs 81/2008 ed ss.mm.ii.

2) Costituisce parte integrante del Contratto l'offerta presentata dallo Studio Associato in sede di procedura di affidamento che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimenti economici da parte del Comune, rispetto al corrispettivo

previsto dallo stesso Contratto.

La suddetta offerta è conservata sulla piattaforma telematica del Comune e agli atti della Direzione Lavori pubblici, Sport.

3) Costituisce altresì parte integrante del Contratto ogni prestazione richiamata direttamente o indirettamente dal presente Contratto, nonché ogni altra prestazione, ancorché non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio, anche in ottemperanza ai principi di «best practice» e del raggiungimento degli obiettivi a soddisfazione delle esigenze e delle legittime aspettative dell'Amministrazione committente.

4) Il Contratto è stipulato a corpo, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti.

Art. 3. Obblighi legali

1) lo Studio Associato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. Lo Studio Associato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte ai professionista e della deontologia professionale.

2) Resta a carico dello Studio associato affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Lo Studio Associato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le

indicazioni impartite dal Comune medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3) Lo Studio Associato è obbligato ad attenersi alle previsioni degli atti disponibili salvo diversa prescrizione scritta comunicata dal Comune o altro accordo risultante da apposito verbale; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile unico del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro oggetto del servizio, nonché ai diversi orientamenti che il Comune dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.

4) Lo Studio Associato deve inoltre:

a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini del Comune, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa;

c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni alle osservazioni del Comune qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica,

corredandoli con apposita motivazione;

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al responsabile unico del procedimento, nonché ai soggetti incaricati dal Comune di compiti o prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.

5) Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, tutta la documentazione prodotta nel corso dell'espletamento dell'incarico sarà sottoscritta dall' Ing. Francesco Cappanera nato ad Ancona (AN) il 31 ottobre 1976 e residente in Ancona (AN) Strada del Barcaglione n. 5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al numero n° A2365 dal 13/03/2003, abilitato a svolgere anche l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, come da dichiarazione presentata in sede di offerta, coadiuvato dallo Studio Associato e avvalendosi dei collaboratori facenti parte dell'organico aziendale;

Art. 4 Direzione Lavori

1) La Direzione Lavori, disciplinata dall'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e dal D.M. 49/2018, è finalizzata al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;

2) Il Direttore Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione Lavori, qualora costituito, nonché la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali,

	sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo, degli accertamenti	
	ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle	
	norme tecniche per le costruzioni vigenti;	
	3) Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso	
	espresamente demandati dal D.Lgs 50/2016 ed ss.mm.ii. nonché:	
	- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore	
	e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in	
	materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;	
	- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei	
	manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e	
	aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;	
	- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,	
	dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, di quanto stabilito dalla normativa	
	vigente in materia di subappalto;	
	- svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa	
	vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei	
	lavori.	
	4) Il Direttore dei Lavori, nell'esercitare le proprie funzioni tecniche, dovrà	
	attenersi a quanto disposto dal <i>Regolamento recante: "Approvazione delle</i>	
	<i>linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni tecniche del</i>	
	<i>direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"</i> di cui al D.M. 49/2018,	
	nello specifico a quanto disposto dal TITOLO II dello stesso relativamente	
	alle funzioni e ai compiti che il Direttore dei Lavori deve svolgere nella fase	
	preliminare e in quella di esecuzione dei lavori, nonché in ambito di	
	controllo amministrativo-contabile;	

	5) Prima della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori	
	progettati il Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del	
	decreto ministeriale n. 49 del 2018, dovrà redigere e trasmettere al RUP	
	un'attestazione in merito:	
	a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo	
	le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;	
	b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti	
	effettuati prima dell'approvazione del progetto;	
	c) alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al	
	tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei	
	lavori.	
	In caso di gara già espletata, l'attestazione di cui sopra dovrà essere	
	trasmessa dal Direttore dei Lavori prima della stipula del contratto d'appalto	
	con l'esecutore o, in caso di consegna anticipata dei lavori, prima o	
	contestualmente al verbale di consegna anticipata.	
	6) Durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà provvedere	
	alla produzione della documentazione fotografica delle fasi di cantiere	
	<i>(lavori ante operam e post operam).</i>	
	<u>Art. 5 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</u>	
	1) La funzione tecnica di coordinamento della sicurezza in fase di	
	esecuzione dovrà svolgersi nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs	
	81/2008, in particolare dal TITOLO IV dello stesso relativamente ai cantieri	
	temporanei e mobili;	
	2) Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione inoltre dovrà:	
	- possedere i necessari requisiti professionali richiesti dalla normativa	

	vigente in materia di sicurezza ed in particolare quelli previsti all'art. 98 del	
	D.Lgs 81/2008 ed ss.mm.ii;	
	- eseguire visite periodiche in cantiere con redazione del relativo verbale di	
	visita;	
	- procedere con la verifica tecnico professionale dell'impresa appaltatrice e	
	l'invio delle notifiche preliminari telematiche, di cui all'allegato XII del	
	D.Lgs 81/2008 ed ss.mm.ii., su delega da parte del	
	Committente/Responsabile del Procedimento;	
	3) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei	
	lavori deve:	
	a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,	
	l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,	
	delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di	
	coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative	
	procedure di lavoro;	
	b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come	
	piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento,	
	assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adeguare il piano	
	di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo con le	
	caratteristiche dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle	
	eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese	
	esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le	
	imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di	
	sicurezza;	
	c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la	

	cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca	
	informazione;	
	d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali	
	al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza	
	finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;	
	e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa	
	contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le	
	inosservanze alle disposizioni relative agli obblighi dei lavoratori autonomi,	
	alle misure generali di tutela, agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti	
	e dei preposti e agli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	
	nonché le inosservanze alle prescrizioni del piano di sicurezza e	
	coordinamento, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,	
	l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la	
	risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei	
	lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza	
	fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione deve dare	
	comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla	
	direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;	
	f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente	
	riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti	
	adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.	
	<u>Art. 6. Determinazione dei corrispettivi</u>	
	1) L'importo del corrispettivo è pari a euro 55.944,09	
	(cinquantacinquemilanovecentoquarantaquattro/09) ed è stato determinato	
	applicando il ribasso del 21,50% (ventuno/50 per cento) offerto dallo Studio	

	Associato sull'importo a base di gara, calcolato facendo riferimento al D.M.	
	17 giugno 2016.	
	L' importo de corrispettivo di cui sopra è inteso al netto dei contributi previdenziali (4,00%) e dell' I.V.A. (22%).	
	2. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, sono stati determinati e accettati in sede di procedura di affidamento. Lo Studio Associato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi sono adeguati:	
	• all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.	
	• ai fini del rispetto del diritto all'equo compenso di cui all'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012, introdotto dall'articolo 19-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, applicabile in forza dei commi 2 e 3 di quest'ultima norma, integrato dal comma 4 che recita «dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».	
	<u>Art. 9. Modalità di erogazione dei corrispettivi ed adempimenti</u>	
	L'onorario per la prestazione dell'incarico di Direttore Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, incluse le spese e compensi accessori, verrà liquidato nel modo seguente:	
	- acconti in corso d'opera, per le prestazioni rese, predisposti in maniera proporzionale agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento dell'80% dell'importo del corrispettivo di contratto, al netto della trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 ed ss.mm.ii.;	

	- saldo del 20% a completamento dell'incarico con l'emissione del	
	Certificato di Collaudo finale dell'opera, previa definizione delle eventuali	
	controversie legate a presentazione di riserve da parte dell'impresa.	
	2) E' sempre fatta salva la possibilità da parte dello Studio Associato di	
	richiedere l'anticipazione del prezzo, ai sensi di quanto disposto all'art. 35,	
	comma 18 del D.Lgs 50/2016 ed ss.mm.ii;	
	3) I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi	
	delle condizioni di cui ai commi precedenti, previa emissione di regolari	
	fatture inviate unicamente mediante formato elettronico. In caso di	
	manchevolezze negli elaborati o nell'esecuzione dell'incarico secondo	
	quanto stabilito dal presente contratto o in caso di mancanza di pareri e	
	Nulla-Osta non pervenuti da altri Enti, o pareri o Nulla-Osta contrari per	
	cause imputabili allo Studio Associato, non si darà seguito ai pagamenti fino	
	a quando i motivi ostantivi non verranno eliminati;	
	4) Le fatture, intestate al Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n°1,	
	Partita IVA e Codice Fiscale 00351040423 dovranno riportare gli estremi	
	dell'impegno di spesa n. _____, il CIG di riferimento 899977621A	
	e il Codice Univoco dell'Ufficio EVSZE9 comunicati dal Comune.	
	5) La presenza di vizi sostanziali sulla fattura elettronica renderà il	
	documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta allo Studio	
	Associato.	
	5. La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolarità	
	contributiva.	
	6. L'importo sarà versato, tramite bonifico bancario, sul conto corrente	
	dedicato comunicato dallo Studio Associato ai sensi dell'art. 3 comma 7	

Legge della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni con nota acquisita agli atti del Comune in data ____ / ____ / ____ prot. _____.

Lo Studio Associato è obbligato altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della citata legge.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”:

- Lo Studio Associato, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010, ha l'obbligo di comunicare al Comune tempestivamente e, comunque entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

-con la firma del presente contratto lo Studio Associato assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio.

Art. 11. Durata dell'incarico e termini

1. Le prestazioni avranno inizio dalla data di stipula del contratto e si concluderanno con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/ Certificato di Collaudo.

3. E' facoltà dello Studio Associato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non

prevedibili al momento della stipulazione del presente Contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso il Comune può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Comune ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

4. Nel caso di prestazioni aggiuntive, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Art. 12 - Obblighi Connessi Al Contratto Ai Sensi Dell'art. 26 Del D.Lgs 9 Aprile 2008 N. 81.

Le parti danno atto che non ricorre la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) in quanto il contratto ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale.

Art. 13 Codice di Comportamento

Lo Studio Associato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto di quanto al presente contratto e, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello e dal codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.100 del 30 marzo 2021 di cui la Società dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente - *sezione amministrazione trasparente sottosezione atti generali.*

Lo Studio Associato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi delle disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Art. 14 - Divieto di Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni lo Studio Associato con la sottoscrizione del presente con tratto, attesta che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente, nei confronti dei Professionisti dello Studio Associato.

Art. 15. Penali

1.E' applicata la penale nella misura dell'uno per mille dell'importo dei corrispettivi per ogni giorno di ritardo in caso di redazione o consegna tardive.

2. Lo Studio Associato sarà soggetto all'applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo contrattuale. Qualora l'importo massimo della penale sia superiore sarà facoltà del Comune procedere alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

Art. 16. Risoluzione del Contratto

1.E' facoltà del Comune risolvere il Contratto, oltre che nei casi già menzionati, in ogni momento se lo Studio Associato contravviene alle

	relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini	
	e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la	
	documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure	
	assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei	
	confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da	
	acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.	
	2. E' altresì facoltà del Comune risolvere il Contratto se lo Studio	
	Associato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata	
	tempestivamente al RUP, si discosta dalle modalità di espletamento delle	
	prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.	
	3. In caso di risoluzione contrattuale non spetterà allo Studio Associato	
	alcun compenso fatta eccezione per la parte di attività relativa all'esecuzione	
	già regolarmente liquidata.	
	4. La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta	
	via pec indicante la motivazione; per ogni altra evenienza trovano	
	applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione	
	anticipata dei contratti	
	5. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti dello Studio Associato	
	sopravvenga:	
	a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80,	
	comma 1, del Codice dei contratti;	
	b) un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative	
	misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei	
	contratti.	

Art. 17. Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto

1. Il Comune può recedere unilateralmente dal Contratto oppure revocarlo, con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile. Il Comune provvede all'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'eventuale applicazione delle penali se maturate e l'addebito di eventuali deprezzamenti o danni risarcibili; nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno.

2. Il Comune può altresì sospendere o interrompere l'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. Qualora la sospensione o l'interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o interruzioni se più di una, sia superiore a 180 (centottanta giorni), una delle parti può chiedere e ottenere il recesso dal Contratto. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.

3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto con comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al comma 2.

4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

art. 18 Dichiarazione assenza di conflitto di interesse e/o di cause di astensione e/o condizioni ostative alla firma del contratto

Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport Ing. Stefano Capannelli

che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune da atto rendendo al riguardo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni conservata agli atti della Direzione Lavori Pubblici, Sport, che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:

- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all'art. 6 del d.p.r. 62/2013, all'art. 6 del codice di comportamento del Comune e art. 42 del d.lgs. 50/2016;

- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e all'art. 7 del codice di comportamento del Comune;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del d.p.r. n. 62/2013 e all'art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del Comune, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;

non ricorrono le condizioni ostantive previste dall'articolo 35 bis del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni.

Art. 19. Definizione delle controversie

1. Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 20. Garanzie - Assicurazioni

1. la polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data 1 / / _____ dalla _____ a titolo di garanzia definitiva per l'importo di euro _____, _____ (importo in lettere), ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, autenticata nelle firme a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei

	danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del	
	rimborso delle somme eventualmente sostenute in sostituzione del soggetto	
	inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, che	
	viene conservata in copia conforme di originale informatico al protocollo	
	del Comune _____ del ____ / ____ / _____.	
	- la polizza n. _____ rilasciata in data ____ / ____ / _____ dalla	
	_____ a copertura dei rischi di natura	
	professionale derivanti dallo svolgimento delle prestazioni ai sensi del	
	D.P.R. 137/2012 e dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 con scadenza al	
	16/03/2022 e copertura massima pari a _____, che viene	
	conservata presso la Direzione lavori pubblici, Sport.	
	2. Lo Studio Associato è obbligato a reintegrare immediatamente (e,	
	comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della	
	comunicazione) la garanzia definitiva di cui la Stazione appaltante abbia	
	dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.	
	3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e	
	sarà svincolata a norma dell'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.	
	4. La polizza assicurativa decorrerà a far data dalla sottoscrizione del	
	contratto e avrà termine alla data di approvazione del certificato di Collaudo	
	tecnico amministrativo finale. La mancata presentazione della polizza	
	assicurativa determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con riserva di	
	agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.	
	<u>Art. 21 - Spese Contrattuali</u>	
	Le spese del presente contratto sono a totale carico dello Studio Associato.	
	L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del	

D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972 del 16 febbraio 2015.

Ai fini fiscali, essendo la clausola penale inserita per obbligo normativo come meglio specificato al precedente art. 15 si richiede l'applicazione di una sola imposta di registro in misura fissa (artt. 19 e 27 d.p.r. 131/1986) come da risoluzione Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2004 n. 91/E.

Lo Studio Associato prende atto che la clausola penale, è soggetta all'aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell'Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all'Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che lo Studio Associato si obbliga a rimborsare entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 22. Privacy

1. Il trattamento dei dati dello Studio Associato forniti ai fini del presente contratto, saranno finalizzati all'esecuzione del contratto medesimo.

2. Il responsabile del trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, è il Comune.

3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.

4. Allo Studio Associato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se

